

# Responsabilità dei sindaci con prescrizione incerta

Permangono differenti vedute sull'applicabilità della sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione della carica

/ Maurizio MEOLI

In ordine ai termini di **prescrizione** dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei **sindaci** e, in particolare, circa il momento a partire dal quale tale termine inizi a decorrere (c.d. *dies a quo*), non si riscontra uniformità di vedute.

Anteriormente alla riforma del diritto societario, in assenza di indicazioni specifiche nelle disposizioni dedicate alle società, occorre prendere in considerazione l'[art. 2949](#) comma 1 c.c., ai sensi del quale "si prescrivono in **cinque anni** i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese", e l'[art. 2941](#) n. 7 c.c., ai sensi del quale, la prescrizione rimane **sospesa** "tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi".

A fronte di tali indicazioni normative, si presentava incerta l'applicabilità ai sindaci della sospensione sancita per gli amministratori dall'[art. 2941](#) n. 7 c.c. In particolare, tale applicazione era stata negata dalle pronunce della Cassazione nn. [19051/2011](#) e [13765/2007](#), dal Tribunale di Lodi n. [422/2006](#) e dal Tribunale di Roma [25 luglio 1977](#). In senso contrario, invece, si erano espressi il Tribunale di Milano n. [3628/2014](#), il Tribunale di Roma [17 settembre 2001](#) e la Corte d'Appello di Milano [22 gennaio 1974](#).

In esito alla riforma del diritto societario, l'[art. 2393](#) comma 4 c.c. (in tema di responsabilità degli amministratori) ha recepito sia il termine **quinquennale** di cui all'[art. 2949](#) c.c., sia il principio di **sospensione** fino alla permanenza in carica ex [art. 2941](#) n. 7 c.c. A tale previsione normativa rinvia l'[art. 2407](#) comma 3 c.c. (in tema di responsabilità dei sindaci), nei limiti della **compatibilità**.

Rispetto a ciò, parte della dottrina ha evidenziato come, probabilmente, sarebbe stato opportuno un richiamo più esplicito all'[art. 2393](#) comma 4 c.c., anche alla luce delle incertezze emerse ante riforma. Ad ogni modo, una qualsiasi soluzione interpretativa non potrebbe limitarsi ad invocare l'inapplicabilità dell'[art. 2941](#) n. 7 c.c., in ragione della **tassatività** delle relative prescrizioni, stante comunque l'esistenza della medesima regola nel contesto dell'[art. 2393](#) comma 4 c.c.

Si è, quindi, evidenziato come – accogliendosi la (preferibile) tesi secondo cui il termine quinquennale previsto dall'[art. 2393](#) comma 4 c.c. non sarebbe di decadenza, ma di prescrizione (con applicazione della disciplina di cui agli [artt. 2934](#) e ss. c.c.) – si ponga la questione se la "sospensione" della prescrizione possa trovare applicazione anche ai sindaci, non per effetto dell'[art. 2941](#) n. 7 c.c., ma per il richiamo operato all'[art. 2393](#) c.c. dall'[art. 2407](#) comma 3 c.c.

Le decisioni di merito di cui si ha conoscenza sono prevalentemente orientate nel senso dell'**inapplicabilità** ai sindaci della citata disciplina. Il Tribunale di Lecce 9 dicembre 2011, innanzitutto, ha osservato come, nei confronti dei sindaci, non possa trovare applicazione l'[art. 2941](#) n. 7 c.c., in base al quale – si ribadisce – il termine di prescrizione quinquennale resta sospeso tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (*cf.* anche Trib. Milano n. [2045/2017](#)).

Né sarebbe possibile pensare di interpretare l'[art. 2393](#) comma 4 c.c. **forzando** il dato letterale ovvero ricollegando la decorrenza della prescrizione alla cessazione dalla carica non già dell'amministratore, ma dei sindaci medesimi. Infatti, tenuto conto del fatto che questi – a differenza degli amministratori, i quali, ad esempio, potrebbero **ritardare** la **convocazione** dell'assemblea competente ad autorizzare l'esercizio dell'azione – hanno ben poche possibilità di ostacolare l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, inutile sarebbe la sospensione della prescrizione per tutto il tempo in cui rimangono in carica.

Si è, quindi, escluso che l'[art. 2393](#) comma 4 c.c. sia compatibile con l'azione di responsabilità contro i sindaci, con conseguente applicazione della regola generale di cui all'[art. 2935](#) c.c. ovvero con decorrenza della prescrizione quinquennale dal **momento** in cui il danno si sia **verificato** (nel medesimo senso si veda anche Trib. Milano n. [13929/2016](#); in senso contrario si è espresso, invece, Trib. Milano [15 gennaio 2015](#), mentre Trib. Napoli [4 dicembre 2013](#) non ha preso posizione sulla questione).

Anche la dottrina è divisa tra chi reputa la sospensione dell'[art. 2393](#) comma 4 c.c. incompatibile rispetto ai sindaci e chi, invece, ritiene che il differimento del decorso della prescrizione al momento della cessazione della carica non farebbe che ribadire e concretizzare un principio generale, del tutto **compatibile** con la responsabilità dell'organo di controllo.

L'azione sociale di responsabilità contro i sindaci, quindi, si dovrebbe prescrivere in cinque anni da quando essi sono cessati dalla carica ovvero dal **successivo** momento in cui il danno si è prodotto o esteriorizzato. Sempre che costoro non abbiano **intenzionalmente** celato (o concorso a celare) l'esistenza del pregiudizio, perché in tale ipotesi si applicherebbe l'[art. 2941](#) n. 8 c.c., ai sensi del quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore fino a quando il dolo non sia stato **scoperto**.